

(Allegato A)



**COMUNE DI SINALUNGA
PROVINCIA DI SIENA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF**

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le modalità di applicazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per la disciplina della norma devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale

Art. 2

Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Sinalunga, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Sinalunga, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle normative vigenti.

Art. 4

Criteri di calcolo

1. L'addizionale è calcolata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, le aliquote stabilite ai sensi di quanto previsto nell'articolo 5, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 5

Determinazione delle aliquote

1. A decorrere dall'anno 2020 le aliquote dell'Addizionale Comunale I.R.P.E.F., fissate con i medesimi criteri di progressività reddituale ed i medesimi scaglioni vigenti per l'I.R.P.E.F., sono stabilite nelle seguenti misure:

Soglia di esenzione (Euro)	13.000,00
Da 0 euro a 15.000,00 euro	0,75 punti percentuali
Da 15.000,01 euro a 28.000,00 euro	0,79 punti percentuali
Da 28.000,01 euro e fino a 55.000,00 euro	0,80 punti percentuali
Da 55.000,01 euro e fino a 75.000,00 euro	0,80 punti percentuali
Oltre 75.000,01 euro	0,80 punti percentuali

2. Per gli anni successivi, le predette aliquote possono essere variate nel limite stabilito dalla normativa vigente con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi nel termine di approvazione del Bilancio di Previsione.
3. La deliberazione delle aliquote è pubblicata in apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D. Lgs. 360/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale del 31.05.2002 e dal D.L. 201/2011 art. 13 comma 15, come convertito dalla relativa legge;
4. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 6

Esenzioni

1. L'addizionale comunale all' Irpef di cui sopra non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo annuo di euro 13.000,00 (tredicimila/00) derivante da lavoro dipendente (art. 49 comma 1 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917) e assimilato (art. 50 comma 1 lett. a), c), d) e l) del D.P.R. 22/12/1986 n. 917) o pensione (art. 49 comma 2 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917);
2. L'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale valore – soglia, così come chiarito anche dall'art. 1, comma 11, ultimo periodo del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 148/2011;

Art. 7

Versamento dell'addizionale IRPEF

1. Il versamento dell'addizionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i. e dall'art. 1, comma 143 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Art. 8

Soggetti Responsabili

1. Responsabile della gestione del procedimento di applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile dell'Area Finanziaria.
2. In ordine agli adempimenti consequenziali all'adozione delle delibere di variazione dell'aliquota può provvedere, anche tramite un diverso responsabile del procedimento da lui stesso nominato.

Art. 9

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 10

Efficacia

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore con decorrenza dal **1° Gennaio 2020**.

Art. 11

Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni adottate in materia dal Comune che dovessero risultare in contrasto con il presente Regolamento.